

Codice A1816B

D.D. 14 agosto 2025, n. 1606

R.D. 523/1904 - P.I. 7710 -Autorizzazione idraulica per la realizzazione di n. 2 tratti di difesa spondale a protezione dei sostegni 49 e 50 della linea elettrica a 66 kV denominata 24656 Cuneo-Limone RFI, sulla sponda idrografica destra del torrente Vermenagna nel comune di Robilante (CN) Richiedente: TERNA RETE ITALIA SpA- Unità Impianti Torino.



ATTO DD 1606/A1816B/2025

DEL 14/08/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: R.D. 523/1904 - P.I. 7710 - Autorizzazione idraulica per la realizzazione di n. 2 tratti di difesa spondale a protezione dei sostegni 49 e 50 della linea elettrica a 66 kV denominata 24656 Cuneo-Limone RFI, sulla sponda idrografica destra del torrente Vermenagna nel comune di Robilante (CN)
Richiedente: TERNA RETE ITALIA SpA- Unità Impianti Torino

Premesso che:

- in data 08/05/2025 (ns. prot. n. 21301/A1816B) la soc. TERNA RETE ITALIA SpA- Unità Impianti Torino, con sede legale in Viale E. Galbani 70 – Roma, ha presentato istanza per ottenere l'autorizzazione idraulica per la realizzazione di n. 2 tratti di difesa spondale, in sponda idrografica destra del torrente Vermenagna, in comune di Robilante (CN), così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati all'istanza;

- il Settore Tecnico Regionale – Cuneo, con nota prot. n. 23594/A1816B del 22/05/2025 ha avviato il procedimento ai sensi degli artt. 15 e 16 della L.R. 14/2014;

- contestualmente all'avvio del procedimento è stato richiesto il parere ai sensi dell'art. 12 della L.R. 37/2006 (D.G.R. n. 75-2074 del 27/05/2011) all'Ufficio Vigilanza Faunistico Ambientale della Provincia di Cuneo;

- trascorsi 30 giorni senza alcun riscontro, ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i. si intende acquisito il parere di competenza dell'Ufficio Vigilanza Faunistico Ambientale della Provincia di Cuneo.

La documentazione tecnica rilevante ai fini dell'autorizzazione idraulica risulta costituita dagli elaborati progettuali firmati dai progettisti ing. P. Ricciardini iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Sondrio e geol. N. Ricciardini, iscritto all'Ordine dei Geologi della Lombardia (file: RE24656A2C000502_Relazione tecnica; DE24656A2C000504_Corografia CTR; DE24656A2C000505_Inquadramento su ortofoto; DE24656A2C000506_Planimetria

*sovrapposizione stato di fatto con catastale_01_02; DE24656A2C000506_Planimetria
sovrapposizione stato di fatto con catastale_02_02; DE24656A2C000507_Planimetria
sovrapposizione stato di progetto con catastale_01_02; DE24656A2C000507_Planimetria
sovrapposizione stato di progetto con catastale_02_02, DE24656A2C000508_Planimetria stato di
fatto_01_02; DE24656A2C000508_Planimetria stato di fatto_02_02;
DE24656A2C000509_Planimetria stato di progetto_01_02; DE24656A2C000509_Planimetria
stato di progetto_02_02; DE24656A2C000510_Planimetria catastale opere di progetto;
DE24656A2C000511_Tipologico opera di protezione, DE24656A2C000512_Sezioni stato di fatto e
di progetto_01_02; DE24656A2C000512_Sezioni stato di fatto e di progetto_02_02)* in base ai
quali sono descritti gli interventi in questione, da autorizzarsi ai sensi del Regio Decreto n. 523 del
25/07/1904, sulla sponda idrografica destra del torrente Vermenagna e consistenti in:

- realizzazione di un tratto di difesa spondale in massi di cava (cementati in fondazione) a protezione del palo 50 (lunghezza 90 m circa e altezza fuori terra variabile, max 2,50 m)
- realizzazione di un tratto di difesa spondale in massi di cava (cementati in fondazione) a protezione del palo 49 (lunghezza 93 m circa e altezza fuori terra variabile, max 3,20 m)

Tali interventi verranno realizzati rispettivamente in corrispondenza dei lotti di terreno censiti al C.T. del Comune di Robilante, al Foglio 3, mappali 537 e 3-5.

Preso atto che:

- l'avviso di presentazione dell'istanza in oggetto è stato pubblicato per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune di Robilante (pubblicazione n. 296/2025 dal 26/05/2025 al 10/06/2025) senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta come comunicato dal Comune con nota pervenuta al ns. prot. n. 34701/A1816B del 01/08/2025.

Viste le risultanze del sopralluogo, effettuato in data 06/08/2025 da Funzionari del Settore Tecnico regionale – Cuneo alla presenza del personale dell'Unità Impianti Torino, al fine di verificare lo stato dei luoghi, e dell'istruttoria tecnica, la realizzazione degli interventi in argomento si può ritenere ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del torrente Vermenagna.

Dato atto che per gli interventi in oggetto, ai sensi dell'Art. 26 del Regolamento Regionale 10/R approvato con D.P.G.R. 16/12/2022 e della tabella di cui all'Allegato A ("tabella canoni") prevista dall'art. 56, comma 1 della L.R. 19/2018, non sia necessario formalizzare un atto di concessione e che non debba essere corrisposto alcun canone, ferma restando l'osservanza da parte della ditta autorizzata delle prescrizioni e degli obblighi di seguito impartiti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso e considerato,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23 del 28/07/2008;
- le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004 e s.m.i;
- il regolamento regionale n. 10/R/2022;
- gli artt. 15 e 16 della L.R. 14/2014;

determina

di autorizzare ai sensi del R.D. n. 523/1904, ai soli fini idraulici, la soc. TERNA RETE ITALIA SpA- Unità Impianti Torino a realizzare i n. 2 tratti di difesa spondale a protezione dei sostegni 49 e 50 della linea elettrica a 66 kV denominata 24656 Cuneo-Limone RFI, sulla sponda idrografica destra del torrente Vermenagna, nel comune di Robilante (CN), secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati tecnici allegati all'istanza depositati agli atti del Settore Tecnico Regionale – Cuneo ed in premessa richiamati, subordinatamente all'osservanza seguenti prescrizioni:

- a. l'intervento dovrà essere realizzato nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte del Settore Tecnico Regionale – Cuneo;
- b. l'intervento dovrà essere eseguito in ottemperanza alle seguenti prescrizioni tecniche:
 - le opere di difesa dovranno essere risvoltate a monte e a valle per un tratto di sufficiente lunghezza per il suo ammorsamento nella sponda e/o perfettamente raccordate alle eventuali opere esistenti;
 - in assenza di piano di posa in roccia, l'estradosso del dado di fondazione delle difese spondali dovrà essere approfondito di almeno 50 cm rispetto alla quota più depressa del fondo alveo;
 - le opere di difesa dovranno essere realizzate in perfetto allineamento con il profilo di sponda attuale al fine di evitare qualsiasi restringimento delle sezioni di deflusso del corso d'acqua;
 - la quota sommitale delle opere di difesa non dovrà superare la quota del piano di campagna della sponda su cui insistono;
 - le opere di difesa dovranno essere realizzate utilizzando massi ciclopici con volume non inferiore a 0,6 mc e peso superiore a kN 15;
- c. il materiale di risulta proveniente da eventuali scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatatura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
- d. il soggetto autorizzato nell'esecuzione dei lavori, dovrà attenersi ai disposti dell'art.12 della L.R. n. 37 del 29/12/2006 e s.m.i.;
- e. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio lavori, dovrà contattare preventivamente l'Ufficio Vigilanza Faunistico Ambientale della Provincia di Cuneo per il recupero della fauna ittica;
- f. non potrà in alcun modo essere asportato il materiale litoide presente in alveo senza la preventiva autorizzazione del Settore Tecnico regionale – Cuneo;
- g. i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere i diritti altrui. La Committenza è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, ed è tenuta ad eseguire a proprie cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi;
- h. durante la costruzione dell'opera e l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
- i. è a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente alla sicurezza del cantiere, svincolando il Settore Tecnico regionale – Cuneo da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;
- j. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati; in particolare dovrà essere opportunamente raccordata la scogliera con il pendio retrostante tramite un'opportuna rivegetazione;
- k. al termine dei lavori occorrerà ripristinare adeguatamente le sezioni di deflusso dell'alveo interessato, rimuovendo le opere provvisorie di cantiere (piste, rampe di accesso, ture, ecc...);
- l. le opere in argomento dovranno essere realizzate, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di anni 3 (tre) a far data dalla presente Determinazione a condizione che non si

verifichino nel frattempo variazioni sostanziali dello stato dei luoghi, tali da comportare una diversa tipologia di intervento (anche solo in termini geometrici) rispetto al progetto approvato. Al verificarsi di tale evenienza l'autorizzazione dovrà essere rivalutata dal Settore Tecnico regionale – Cuneo a seguito di idonea documentazione presentata dal committente. I lavori, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga per giustificati motivi. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;

- m. il Committente delle opere dovrà comunicare a mezzo PEC, con congruo anticipo al Settore Tecnico regionale – Cuneo l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il Committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato ed alle prescrizioni impartite;
- n. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione del Settore Tecnico regionale - Cuneo, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti in progetto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- o. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di eseguire gli interventi di manutenzione per mantenere in efficienza le opere idrauliche oggetto della presente autorizzazione nel tempo, sempre previa richiesta da inoltrare al Settore Tecnico Regionale - Cuneo;
- p. il Settore Tecnico regionale – Cuneo si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che le rendessero necessarie o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- q. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
- r. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia.

Il presente provvedimento, costituisce anche autorizzazione all'occupazione temporanea delle aree demaniali interessate dai lavori fino a conclusione degli stessi.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. 22/2010.

I Funzionari estensori:

M. Grazia Gallo

Davide Colmo

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Firmato digitalmente da Gianluca Comba